

# Fiscalità Internazionale

## Finanziamenti a medio e lungo termine erogati da soggetti non residenti

13 settembre 2014

*Esteso l'ambito soggettivo di applicazione dell'esenzione da ritenuta alla fonte previsto dal nuovo comma 5-bis dell'articolo 26 D.P.R. 600/1973 sui finanziamenti a medio e lungo termine erogati ad imprese italiane da soggetti non residenti.*

*È questa la portata dell'articolo 10 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. Decreto Sblocca-Italia) che include in tale regime anche i finanziamenti erogati dagli istituti di promozione dello sviluppo, stabiliti negli Stati membri dell'Unione Europea, i quali, seppure aventi natura di enti creditizi, esercitano attività di credito con finalità pubblicitiche di sostegno e promozione dell'economia<sup>1</sup>.*

*Con tale norma si intende ampliare ulteriormente il no-*

*vero delle fonti di finanziamento a disposizione delle imprese al fine di promuovere la ripresa degli investimenti in Italia, ponendo altresì le basi per la creazione di sinergie con analoghi istituti, quali la Cassa Depositi e Prestiti e le altre istituzioni finanziarie già presenti sul mercato.*

*È utile riportare come già il comma 5-bis (nella formulazione introdotta dall'art. 22 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116), prevedeva che la ritenuta del 26% di cui al comma 5 del medesimo articolo 26, ordinariamente applicabile su interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti erogati a imprese residenti da soggetti non residenti, non trovasse*

*applicazione:*

- (i) agli interessi e altri proventi;*
- (ii) derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese;*
- (iii) erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o da organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorché privi di soggettività tributaria*
- (iv) costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'eco-*

<sup>1</sup> Con l'art. 10, comma 2, del D.L. 133/2014, dopo le parole: "stabiliti negli Stati membri dell'Unione Europea", sono state aggiunte le seguenti: "enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE".

## Highlights

*nomia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis TUIR.*

*La novella in esame si propone evidentemente di rafforzare ulteriormente il perseguimento dell'obiettivo di eliminazione del rischio di doppia imposizione giuridica per i finanziamenti erogati da soggetti non residenti, eliminando in tal modo i limiti di natura fiscale alla provvista di fondi all'estero da parte delle imprese italiane.*

*In generale l'intero impianto normativo di cui al comma 5-bis, come sopra modificato, consente inoltre di eliminare*

*il rischio di traslazione dell'onere della ritenuta per i finanziamenti esteri in capo ai soggetti finanziati, mediante la previsione di clausole di gross-up che finiscono per rendere meno competitivo per le imprese italiane l'accesso a tali fonti di finanziamento.*

*L'uso dell'espressione "stabiliti", anziché "residenti" sembrerebbe far pendere per*

*la possibilità di estendere l'esenzione da ritenuta anche (i) ai finanziamenti erogati da filiali europee di banche italiane, rispetto alle quali altrimenti si creerebbe una discriminazione con i finanziamenti erogati da banche estere, per i quali soltanto, grazie alla modifica normativa in oggetto, non si applicherebbe la ritenuta, e (ii) ai finanziamenti erogati da banche extra-UE, ma dotate di una stabile organizzazione in uno Stato Membro, attraverso la quale il predetto finanziamento venga erogato.*

*L'esenzione riguarda esclusivamente i finanziamenti erogati in favore di soggetti che esercitano attività d'impresa, con esclusione dei soggetti che non svolgono attività d'impresa, quali casse ed enti previdenziali o fondi d'investimento.*

*Da ultimo deve evidenziarsi che, dal disposto della norma in commento e dal testo della relazione di accompagnamento non è chiaro se, al fine di poter usufruire della esenzione da ritenuta, le imprese do-*

*vranno comunque presentare la documentazione richiesta per usufruire dell'esenzione da ritenuta sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati Membri dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 26-quater del D.P.R. 600/1073, ovvero (i) una attestazione volta a certificare la residenza del beneficiario effettivo e, nel caso di stabile organizzazione, l'esistenza stessa di quest'ultima, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato in cui la società beneficiaria risiede o la stabile organizzazione è situata a fini fiscali e (ii) una dichiarazione dello stesso beneficiario effettivo che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 4 del medesimo art. 26-quater. In attesa di un chiarimento in merito, questa sembra comunque la soluzione più cautelativa.*

Ughi e Nunziante – Studio legale